



Cassa Edile  
di mutualità ed assistenza  
della Provincia di Cagliari

prot. n° 339/C

Cagliari, 30.03.2007

Oggetto: Malattia apprendisti

A TUTTE LE IMPRESE EDILI  
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI  
CAGLIARI  
LORO SEDI

AI SIGNORI  
CONSULENTI DEL LAVORO  
LORO SEDI

e, p.c. SEZIONE COSTRUTTORI EDILI  
CAGLIARI

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.  
CAGLIARI - SAN GAVINO - CARBONIA

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.  
CAGLIARI - CARBONIA

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.  
CAGLIARI

Si comunica che con Accordo Nazionale sottoscritto in data 7 Marzo 2007 da ANCE, Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali si è convenuto quanto segue:

**“Il quinto comma dell’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, a decorrere dal 1° Marzo 2007, è modificato come segue:**

*Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dall’indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.*

**L’ottavo comma dello stesso art. 26 è soppresso.”**

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(rag. Marcella Ruggieri)

